REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A08447 **del** 14/08/2012 **Proposta n.** 15518 **del** 26/07/2012

Oggetto:

Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae." Modifica delle zone delimitate nel territorio regionale del Lazio.

Proponente:

Estensore	NUCCITELLI LUCIANO	_____
Responsabile del procedimento	LUCIANO NUCCITELLI	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.” Modifica delle zone delimitate nel territorio regionale del Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli connessi ad adempimenti relativi ai decreti MIPAAF di lotte obbligatorie e misure fitosanitarie di emergenza intese a prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi sul territorio regionale in recepimento anche di provvedimenti comunitari in materia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’art. 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;

VISTO il decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”, che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae***,** di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell’actinidia ed in particolare

- all’art. 2 definisce:
    1. “*zona indenne*”: il territorio dove non è presente il cancro batterico dell’actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
    2. “*area contaminata*”: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia in una o più piante;

3. "*zona di contenimento*": il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell'actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l'eliminazione dell'organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
4. *"zona di sicurezza":* area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o alla zona di contenimento;
5. *"area delimitata":* la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;

- all'art. 5 attribuisce ai Servizi Fitosanitari l'obbligo di istituire le "*aree contaminate* , *"zone di contenimento"* e relative *"zone di sicurezza"*, considerando *indenni* tutte le rimanenti zone, a seguito di monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza della malattia batteriosi dell'actinidia nei territori di competenza;
- agli artt. 7, 8 e 9 indica le misure ufficiali che i Servizi Fitosanitari devono adottare nelle aree delimitate al fine dell'eradicazione e contenimento della malattia;
- all'art. 10 regolamenta i vivai e i campi di piante madri;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A4964 del 16/05/2011 con la quale, a seguito di verifiche sulla presenza del *PSA*, sono state delimitate le "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza" nel territorio della regione Lazio ed in particolare nelle province di Roma, Latina e Viterbo ed è stato altresì adottato il *"Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento"*;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. A7363 del 18/07/2011 e A8927 del 04/09/2011 con le quali, a seguito di verifiche sulla presenza del PSA, si è provveduto alla delimitatazione della "zona contaminata" e relativa "zone di sicurezza" nella provincia di Frosinone,

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A8086 del 04/08/2011 con la quale, a seguito di verifiche sulla presenza del PSA, si è provveduto a modificare le "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza" nelle province di Roma e Viterbo individuate con la Determinazione n. A4964 del 16/05/2011, ai sensi del Decreto MiPAAF 07/02/201;

CONSIDERATO che dai monitoraggi ufficiali effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale nella primavera estate 2012 risulta un ampliamento della diffusione del cancro batterico dell'actinidia causato da *PSA* e che in tutte le aree interessate la diffusione dello stesso è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo nel breve termine, ma soltanto il contenimento del patogeno, mantenendo l'eliminazione come obiettivo a lungo termine;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla modifica della delimitazione delle "*zone di contenimento*" precedentemente definita relativamente a nuove aree in cui è stata riscontrata la malattia e corrispondenti ai territori dei comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	**COMUNI**
Frosinone	**Paliano, S.Donato Val Comino.**

Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, **Frascati,** Genzano, **Grottaferrata,** Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

ZONA DI CONTENIMENTO nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	**COMUNI**
Viterbo	Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, **Capranica, Carbognano** Celleno, **Gallese**, **Grotte di Castro** Montefiascone, **Ronciglione S.Lorenzo Nuovo, Valentano,** Vetralla, Viterbo.

RITENUTO altresì di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla modifica della delimitazione delle "*zone di sicurezza*" precedentemente definita, nelle aree ricadenti nella fascia perimetrale di 500 metri dal confine delle zone di contenimento, ricadente nei comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	**COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)**
Frosinone	Anagni, **Alvito**, **Gallinaro,** Piglio, Serrone **Settefrati**
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Anzio, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colleferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, **Gavignano**, **Genazzano**, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, **Olevano Romano**, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone.

ZONA DI SICUREZZA nella Provincia di Viterbo e Rieti

PROVINCIA	**COMUNI limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento**
Viterbo	**Acquapendente**, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, **Bassano Romano**, Blera, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, **Civita Castellana**, Corchiano, **Fabrica di Roma**, **Farnese**, **Gradoli**, **Graffignano**, **Ischia di Castro**, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, **Nepi**, Onano, **Orte**, **Piansano**, Soriano nel Cimino, **Sutri**, Tuscania, **Vasanello**, **Vejano**, **Vignanello**, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vallerano, Vitorchiano.
Rieti	**Magliano Sabina**

VISTO il *"Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento"* approvato con Determinazione Dirigenziale n. A4964 del 16/05/2011 ed allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO necessario imporre l'attuazione obbligatoria del piano di azione da parte delle aziende agricole ricadenti nelle "zone di contenimento" così come modificate;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, del Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae"* e dell'articolo 50, lettere g) ed i), del D.lgs. n. 214/2005 e s.m.i.

1. di procedere alla modifica delle delimitazioni precedentemente definite relativamente alle aree in cui è stata riscontrata la presenza della batteriosi dell'actinidia causata da *PSA* e dove la diffusione della stessa è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo nel breve termine, ma soltanto il contenimento del patogeno, mantenendo l'eliminazione come obiettivo a lungo termine, corrispondenti ai territori dei comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante;

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	**COMUNI**
Frosinone	**Paliano, S.Donato Val Comino.**
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, **Frascati,** Genzano, **Grottaferrata,** Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

ZONA DI CONTENIMENTO nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	**COMUNI**
Viterbo	Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, **Capranica, Carbognano** Celleno, **Gallese**, **Grotte di Castro** Montefiascone, **Ronciglione S.Lorenzo Nuovo, Valentano,** Vetralla, Viterbo.

2. di procedere alla modifica della delimitazione delle "*zone di sicurezza*" precedentemente definita, nelle aree ricadenti nella fascia perimetrale di 500 metri dal confine delle zone di contenimento, ricadente nei comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	**COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)**

Frosinone	Anagni, **Alvito**, **Gallinaro,** Piglio, Serrone **Settefrati**
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Anzio, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colleferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, **Gavignano**, **Genazzano**, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, **Olevano Romano**, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone.

ZONA DI SICUREZZA nella Provincia di Viterbo e Rieti

PROVINCIA	**COMUNI limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento**
Viterbo	**Acquapendente**, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, **Bassano Romano**, Blera, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, **Civita Castellana**, Corchiano, **Fabrica di Roma**, **Farnese**, **Gradoli**, **Graffignano**, **Ischia di Castro**, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, **Nepi**, Onano, **Orte**, **Piansano**, Soriano nel Cimino, **Sutri**, Tuscania, **Vasanello**, **Vejano**, **Vignanello**, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vallerano, Vitorchiano.
Rieti	**Magliano Sabina**

3. di imporre alle aziende agricole ricadenti nelle "zone di contenimento" il *"Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento"*, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (Allegato 2);
4. di imporre il divieto di trasportare al di fuori delle zone di contenimento e di sicurezza, materiale vegetale e piante di Actinidia sp. inclusi legname e polline, con esclusione dei frutti;
5. di imporre ai vivaisti e ai detentori di campi di piante madri ricadenti nelle "zone di contenimento" e "zone di sicurezza" le misure previste dall'art. 10 del D.M. 7.2.2011.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto MiPAAF 7.2.2011 e al D.lgs n. 214/2005.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui al D.M. 7.2.2011 e alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell'Assessorato alle Politiche Agricole e, in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Allegato I - D.M. 7 febbraio 2011- Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*. **Delimitazione zone di contenimento e zone di sicurezza nella regione Lazio.**

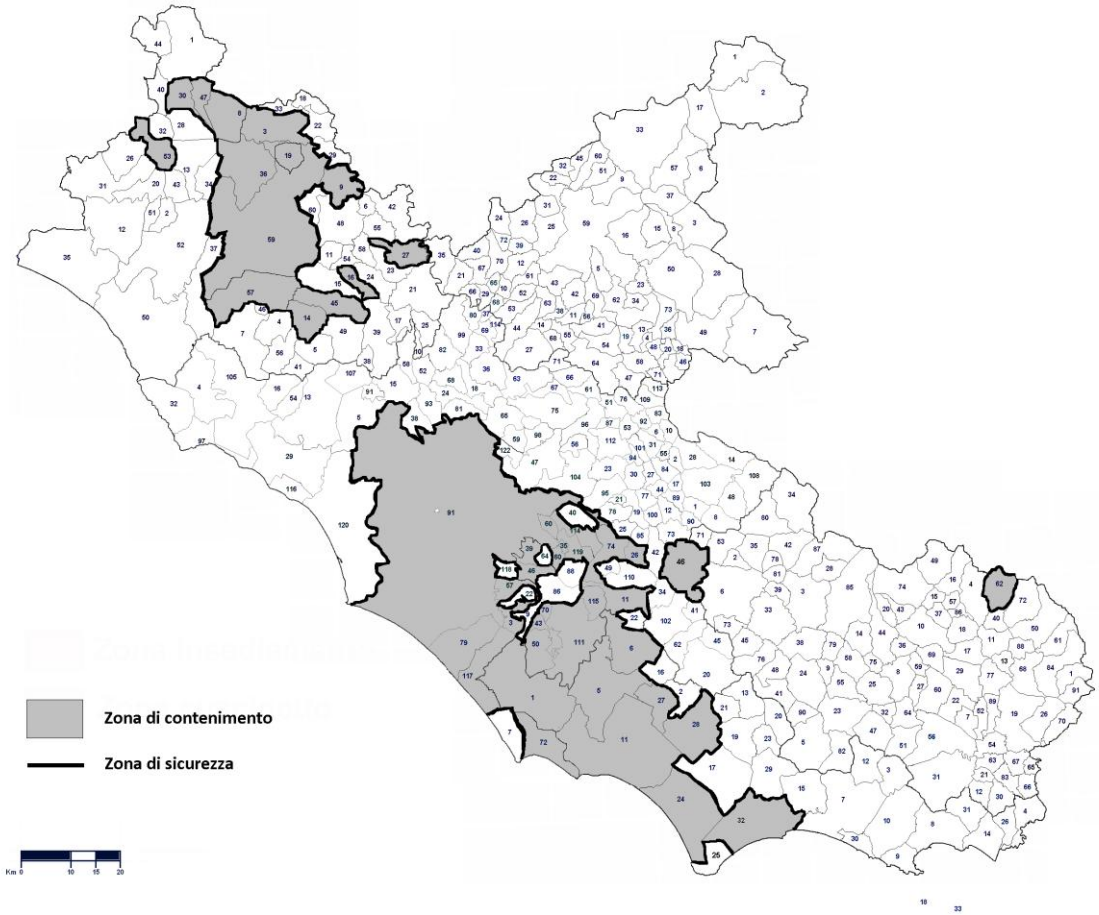

Zona di Contenimento (elenco Comuni)

<u>Provincia di Viterbo:</u> Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, Capranica, Carbognano Celleno, Gallese, Grotte di Castro Montefiascone, Ronciglione S.Lorenzo Nuovo, Valentano, Vetralla, Viterbo..
<u>Provincia di Frosinone:</u> Paliano, S.Donato Val Comino
<u>Provincia di Roma:</u> Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo
<u>Provincia di Latina:</u> Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina

***Zona di sicurezza**: fascia perimetrale di 500 metri dal confine dei territori comunali che compongono la zona di contenimento, ricadente nei seguenti Comuni*

<u>Provincia di Viterbo:</u> Acquapendente, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gradoli, Graffignano, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vasanello, Vejano, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vallerano, Vitorchiano.
<u>Provincia di Frosinone:</u> Anagni, Piglio, Serrone, Alvito, Gallinaro, Settefrati
<u>Provincia di Roma:</u> Ariccia, Anguillara Sabazia, Anzio, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Ciampino, Colleferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monteporzuio C., Monterotondo, Poli, Riano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone
<u>Provincia di Latina:</u> Bassiano,Fondi, Monte S. Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino

Allegato 2

PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO
(art. 9 del D.M. 7.2.2011)

Il Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del PSA per essere efficace deve essere attuato da tutti i produttori di Actinidia.
Il Piano è stato strutturato in due tipologie di interventi:

A. interventi a carattere generale;
B. interventi di risanamento.

Al fine di prevenire la diffusione del PSA, gli interventi a carattere generale sono consigliati anche per gli impianti non ricadenti nelle aree delimitate.

A. Interventi a carattere generale

In tutti gli impianti presenti nell'area di contenimento è obbligatorio effettuare i seguenti interventi di difesa e profilassi.

A.1 Difesa chimica

I trattamenti devono essere eseguiti immediatamente dopo la potatura, la raccolta e la caduta foglie e dopo gli eventi che favoriscono la diffusione del batterio quali forti venti, grandinate, gelate e piogge persistenti. Qualora sia possibile prevedere il determinarsi di eventi meteorologici avversi (ad es. piogge battenti e gelate) gli impianti devono essere protetti prima e immediatamente dopo il verificarsi degli stessi, utilizzando prodotti rameici non dilavabili o filanti protettivi ad azione battericida.
I trattamenti devono essere effettuati utilizzando prodotti autorizzati provvisti di scheda di rischio.

A.2 Misure di profilassi

Le ferite di potatura effettuate sul tronco e sui cordoni devono essere disinfettate e protette con mastici adeguati.
Gli attrezzi di potatura, ogni qualvolta si passa da una pianta all'altra, devono essere sempre adeguatamente disinfettati con una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante.
Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

B. Interventi di risanamento

Negli impianti in cui è stata riscontrata la presenza del cancro batterico dell'actinidia è obbligatorio mettere in atto le seguenti prescrizioni fitosanitarie in relazione alla gravità dei sintomi:

B.1 Estirpazione di piante con presenza di cancri lungo il tronco

Chiunque rinvenga la presenza di cancri sul tronco con lesioni che interessano la porzione basale, in prossimità o al di sotto del punto di innesto, è obbligato a procedere immediatamente all'estirpazione dell'intera pianta. Dopo l'estirpazione il terreno deve essere disinfettato con calce spenta e si deve attendere almeno la stagione successiva prima di reimpiantare actinidia.
Il materiale vegetale estirpato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.
È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.2 Capitozzatura di piante con presenza di cancri nella porzione apicale del tronco, lungo le branche primarie o cordoni

Chiunque rinvenga lesioni necrotiche (presenza di macchie sottocorticali) che interessino la porzione apicale del tronco, le branche primarie o cordoni deve procedere ad un taglio ad almeno 70 cm al di sotto della lesione. I tagli devono essere effettuati possibilmente nel mese di giugno per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio .

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.3 Tagli di risanamento in piante con sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

Chiunque rinvenga piante con presenza di rami avvizziti deve effettuare la rimozione del cordone portante il ramo avvizzito o comunque tagliare ad almeno 70 cm al di sotto delle alterazioni visibili. I tagli devono essere effettuati possibilmente nel mese di giugno per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio .

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.4 Potatura di piante con presenza di sole maculature fogliari

Chiunque rinvenga piante con sospetta presenza di batteriosi allo stadio iniziale sulle foglie (maculature necrotiche e clorotiche) deve procedere ad una potatura corta ed "energica".

I tagli devono essere effettuati possibilmente dal mese di giugno o nell'immediato post-raccolta per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.5 Modalità di smaltimento

Fatto salvo il divieto di trasportare al di fuori delle zone di contenimento e di sicurezza, il materiale vegetale e piante di Actinidia sp. incluso il legname, il materiale vegetale infetto derivante dai tagli e dalle estirpazioni deve essere asportato dall'impianto e distrutto mediante bruciatura o interramento profondo in loco, fermo restando il rispetto di eventuali ordinanze comunali in materia di prevenzione degli incendi. Qualora non sia possibile bruciare immediatamente il materiale vegetale, è necessario allontanarlo dall'impianto (assolutamente non lasciarlo nelle interfile), cospargerlo con abbondante calce spenta e coprirlo con materiale impermeabile per evitare la diffusione del patogeno. E' assolutamente vietato trinciare i residui infetti e portare il materiale vegetale infetto fuori dalla propria azienda, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.

C. Adempimenti richiesti alle aziende vivaistiche

La produzione, la commercializzazione o la cessione a qualsiasi titolo di piante e materiale di moltiplicazione di *Actinidia* sp. in zona di contenimento, é consentita solo in siti di produzione indenni da PSA, preventivamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell'art. 10 del decreto MiPAAF 7.2.2011"Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o

l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", impiegando materiale controllato secondo quanto indicato nell'allegato II dello stesso decreto.
Le piante giacenti in vivai situati in zone di contenimento e che pertanto non possono essere destinate alla commercializzazione o cedute a terzi a qualsiasi titolo, devono essere distrutte a seguito di preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
Il titolare del vivaio è tenuto a comunicare, a seguito dell'entrata in vigore del presente piano, il numero delle piante giacenti in vivaio.

D. Comunicazione degli interventi realizzati

Chiunque sia tenuto ad attuare le misure obbligatorie contenute nel presente Piano, è tenuto anche a darne preventiva comunicazione al Settore Provinciale Agricoltura della Regione Lazio competente per territorio, mediante il modello fac-simile di seguito riportato. La comunicazione deve essere inviata entro e non oltre 15 giorni precedenti l'esecuzione degli interventi.

Fac-simile

Al Settore Provinciale Agricoltura di……..
Indirizzo ……..
Fax ……...

OGGETTO: determinazione dirigenziale n.
Comunicazione degli interventi realizzati contro PSA

Il/La sottoscritt_ _____nat_ a _____
prov. ____ il _____ residente in _____
Comune _____ prov. _____ Telefono _____
e-mail_____
in qualità di proprietario* □; conduttore a qualsiasi titolo* □ di terreni agricoli ricadenti nella zona di contenimento del PSA,

COMUNICA

gli interventi previsti dal PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO, ed in particolare

B.1 Estirpazione di piante con presenza di cancri lungo il tronco
B.2 Capitozzatura di piante con presenza di cancri lungo le branche primarie o cordoni
B.3 Tagli di risanamento in piante con sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni
B.4 Potatura di piante con presenza di sole maculature fogliari

nei seguenti appezzamenti:

NR	COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI		SUP (Ha)	N. piante interessate dagli interventi	Interventi (B.1 – B.2 – B.3 – B.4) **
		Foglio/i	Particella/e			
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ Il dichiarante
(luogo e data)

<u>La presente comunicazione debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.</u>
*** Barrare con una croce l'opzione prescelta.**
**** Indicare la sigla**